



Al Presidente dell'Istat Prof. Antonio Golini
Al Direttore Generale Dott. Paolo Weber
Al Direttore del Personale Dott. Antonio Costantino
e per conoscenza
All'Ufficio Relazioni Sindacali Dott. Enrico Giuliani

Oggetto: Commissione concorso pubblico 3R/2011. Incompatibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 165/2001.

Risulta a questa organizzazione sindacale che la composizione della commissione del concorso pubblico a trenta posti di ricercatore di terzo livello professionale di cui alla deliberazione n. 1060/PER del 28 dicembre 2011 (codice identificativo 3R/2011), nella sua versione più recente e attuale, è viziata da una delle tipologie di incompatibilità previste dall'art. 35 comma 3. lett. e) del d.lgs. 165/2001.

Come noto, la *ratio* della norma ha l'evidente scopo di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualche modo, potrebbero non garantire una posizione d'imparzialità, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale. Nello specifico, il vizio risiede nella nomina a membro della citata commissione di un esperto che alla data della nomina risultava titolare di cariche di rappresentante sindacale.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, l'illegittimità della composizione di una commissione giudicatrice di pubblico concorso vizia tutte le operazioni del concorso e il risultato finale di esso. Illegittimità che potrà essere fatta valere da qualsiasi candidato nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dei vincitori, si esaurirà il relativo procedimento amministrativo e diverrà compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui.

Se già destava stupore l'errore grossolano commesso dall'Ente (prodottosi con l'emanazione della deliberazione 587/PER del 23 settembre 2013 che parzialmente modificava la composizione della commissione di cui alla deliberazione 30/PER del 15 gennaio 2013), riteniamo a questo punto censurabile che i lavori della commissione, nell'assetto descritto, continuino ad andare avanti.

La presente vale dunque come atto di diffida a interrompere i lavori della commissione in oggetto. Riteniamo, infatti, che il perdurare dei lavori della procedura concorsuale, in una situazione di palese illegittimità, e quindi a concreto rischio di futuro annullamento, ponga in essere una condotta anti-giuridica foriera, oltre che di danni a tutti i candidati partecipanti, anche di un danno all'erario. Profilo quest'ultimo che la scrivente organizzazione sindacale, qualora l'Ente non intervenga per sanarla, provvederà a fare accertare a tempo debito nelle opportune sedi.

Si aggiunga che la semplice sostituzione di un membro della attuale commissione non sanerebbe i lavori e le operazioni già eseguite che, condotte in costanza di una situazione di incompatibilità, sono comunque suscettibili di annullamento. Qualora codesta amministrazione intendesse proseguire con l'espletamento del concorso in oggetto, ravvisando nella costituzione di una nuova commissione e nell'inizio ex-novo dei lavori una possibile soluzione, andrebbe ulteriormente rilevata l'inattualità della procedura in questione visti i tempi decorsi dal bando, nonché la conclamata e non risolvibile discordanza fra quanto previsto nel medesimo bando e il mutato quadro legislativo di riferimento.

Roma, 21/02/2014

USB – PI Istat

USB Pubblico Impiego

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
sito web: www.pubblicoimpiego.usb.it – email: pubblicoimpiego@usb.it